



La Consulenza Tecnica d'Ufficio nel processo civile dopo la Riforma Cartabia

***Il tentativo di mediazione,
le operazioni peritali e il verbale di avvio
delle operazioni peritali***

(Paper n. 3 – Marzo 2025)



A cura della

Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Elaborato da:

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Noemi Menichetti

Composizione della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Massimo Amadio - *Presidente*

Caterina Destriere - *Vice Presidente*

Noemi Menichetti - *Vice Presidente*

Componenti:

Pietro Belgiglio

Carolina Borsani

Carmine Colella

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Vincenzo Galluzzo

Carlo Gandolfi

Rosario Alfio Gulino

Luca Ilardi

Andrea Liparata

Emiliano Marocco

Tommaso Mililli

Claudio Papini

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Vincenzo Rocco

Patrizio Rota

Elisabetta Russo

Giorgio Russo

Fabrizio Salerno

Roberta Senni

Gianluca Spada



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE	5
3. LE OPERAZIONI PERITALI E IL VERBALE DI AVVIO DELLE OPERAZIONI PERITALI	7
4. IL VERBALE DI AVVIO DELLE OPERAZIONI PERITALI: <i>FAC SIMILE</i>	10
5. CONCLUSIONI.....	12



1. PREMESSA

La Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prosegue, con il *Paper* n. 3, l'attività volta alla individuazione dei più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile¹.

L'evoluzione della normativa relativa alla figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)** nel processo civile, anche a seguito delle disposizioni introdotte con il **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**, noto come **riforma Cartabia**², rende, infatti, opportuno fornire un quadro di riferimento in ordine ai più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile.

Il **Paper n. 3**, muovendo dalle disposizioni normative allo stato vigenti e tenendo conto dell'esperienza maturata dai componenti della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, si pone l'obiettivo di fornire sinteticamente ai Colleghi, siano essi già esperti ovvero intenti ad avvicinarsi per la prima volta alle attività proprie di un C.T.U., le linee-guida per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo al tentativo di mediazione, alle operazioni peritali e al verbale di avvio delle operazioni peritali.

Il tutto nel quadro delineato dalla riforma Cartabia, finalizzato, in sede di processi civili, tra l'altro, ad assicurare una maggiore celerità e semplificazione, eliminando strumenti obsoleti o di limitato ausilio per il giudice e **rafforzando** quelli che, nel tempo, si sono concretamente dimostrati di supporto, come nel caso del Consulente Tecnico d'Ufficio.

¹ Tale attività è stata avviata con la pubblicazione, nel dicembre 2024, del primo documento (*Paper* n. 1) a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione.

² Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è stato emanato in attuazione della L. 26.11.2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

2. IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE

Art. 185 cod. proc. civ. – Tentativo di conciliazione (in vigore dal 18 ottobre 2022)

1. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

2. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto del calendario del processo.

3. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo 474 c.p.c.

Art. 185 bis cod. proc. civ. – Proposta di conciliazione del giudice (in vigore dal 18 ottobre 2022)

1. Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Dalla cornice legislativa riportata emerge che il Giudice può, in ogni stato del processo, sollecitare le parti a tentare la conciliazione o addirittura formulare una proposta conciliativa (artt. 185 e 185 bis cod. proc. civ.); di conseguenza il Consulente Tecnico d'Ufficio **non** è espressamente investito di un potere o di un dovere formale di mediazione poiché tale competenza spetta al Giudice o a organismi di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010³.

³ Un caso particolare in cui il C.T.U. assume un ruolo più spiccatamente "conciliativo" è il procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ., in cui il Giudice autorizza l'espletamento di una perizia prima dell'instaurazione del giudizio di merito, con la finalità dichiarata di favorire la composizione della lite. In questa sede, il Consulente, mediante l'analisi anticipata delle questioni tecniche, può fornire alle parti **un quadro oggettivo** sulla base del quale negoziare un accordo. Resta però fermo anche in relazione a tale fattispecie il principio secondo cui il C.T.U. **non** possa mediare attivamente, ma contribuisca a creare le condizioni affinché le parti, chiariti i dubbi di ordine tecnico, trovino un'intesa.



Il Consulente Tecnico d'Ufficio, pertanto, **non** assume il ruolo di mediatore professionale e **non** può imporre, negoziare o gestire gli aspetti di merito della controversia, dovendo lo stesso rimanere:

- terzo e imparziale;
- vincolato ai quesiti tecnici;
- rispettoso del contraddittorio e delle facoltà dei consulenti tecnici di parte (c.d. C.T.P.) (art. 195 cod. proc. civ.).

Tuttavia, la prassi riconosce che l'attività tecnica del C.T.U. possa, di frequente, agevolare le parti nel raggiungere un accordo, fornendo dati e valutazioni utili a ridurre le divergenze, così da svolgere un ruolo **indiretto** di sostegno a un possibile accordo conciliativo.

Può accadere, infatti, che il giudice, dopo avere disposto lo svolgimento della Consulenza Tecnica d'Ufficio e nominato il C.T.U., inviti quest'ultimo a "favorire" una composizione bonaria della lite, per esempio, rammentando alle parti, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, l'opportunità di addivenire a una composizione bonaria della lite anche sollecitando il confronto tra i C.T.P.

Lo stesso C.T.U. nel corso dei lavori peritali e in modo autonomo può formulare considerazioni tecniche che, di fatto, riducono il margine di divergenza o evidenziare alle parti, ove possibile, i risultati tecnici che possono indurre a una composizione bonaria della lite, così da fornire alle parti una base informativa oggettiva, stimolando, talvolta, un avvicinamento delle posizioni e riducendo incertezze e possibili divergenze interpretative.

In definitiva, dall'esame delle norme e della prassi giudiziaria, si può concludere che il C.T.U.:

1. **non possiede un obbligo formale di mediazione** tra le parti, poiché la legge non gli attribuisce poteri di conciliazione diretta;
2. **ha comunque il dovere di svolgere le operazioni peritali con la massima imparzialità**, favorendo il contraddittorio e la trasparenza, principi che — di riflesso — possono agevolare una conciliazione spontanea o sollecitata dal Giudice;
3. **nei limiti delle proprie competenze tecniche**, può contribuire alla composizione amichevole della lite, fornendo elementi oggettivi e rendendo evidenti i reali contorni del problema, senza violare la propria terzietà. Il C.T.U., inoltre, è sempre soggetto all'obbligo di terzietà, evitando ogni rischio di parzialità o di indebita influenza sul libero convincimento delle parti.

La spinta conciliativa, pertanto, resterà sempre di esclusiva competenza del Giudice (o di un mediatore professionale ex D.lgs. 28/2010) ma al C.T.U. spetterà il compito di **cooperare** affinché l'accertamento tecnico risulti chiaro e condiviso, così da ridurre la distanza tra le parti e facilitare un'eventuale composizione bonaria della lite nel corso delle operazioni peritali ma anche all'esito degli accertamenti tecnici demandati al C.T.U. dal giudice.



3. LE OPERAZIONI PERITALI E IL VERBALE DI AVVIO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Art 194 cod. proc. civ. – Lavori peritali ed autorizzazioni del Giudice (in vigore dal 21 aprile 1942)

1. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

2. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Art 201 cod. proc. civ. – Nomina del consulente tecnico di parte (in vigore dal 26 novembre 2024)

1. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico.

2. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, una volta prestato il giuramento di rito, **deve**, di fatto, **garantire** già nella fase antecedente all'avvio delle operazioni peritali, il "contraddittorio" tra le parti, comunicando a tutti il giorno, l'orario e il luogo in cui terrà la prima riunione peritale. Tale adempimento può essere svolto secondo modalità e momenti diversi:

- in sede di udienza di giuramento con apposita trascrizione a verbale, che vale quale formale avviso anche per i C.T.P., se nominati, non essendo necessaria altra comunicazione, poiché si presume noto a tutte le parti in causa;
- in una fase successiva all'udienza di giuramento, con obbligo da parte del C.T.U. di trasmissione dell'avviso di avvio dei lavori peritali a mezzo PEC a tutte le parti (legali e C.T.P. – questi ultimi se già noti potendo (come spesso accade) essere nominati fino all'apertura dei lavori. E' opportuno che, in questi casi, il C.T.U. conservi le ricevute di avvenuta consegna delle PEC alle parti e provveda ad allegarle alla relazione finale, unitamente ai verbali delle riunioni peritali firmati, di volta in volta, dai relativi partecipanti.

Se una o più parti comunicano la loro impossibilità a intervenire alla riunione di avvio delle operazioni peritali e chiedono al C.T.U. di valutare l'opportunità di un rinvio, quest'ultimo può



prevedere un differimento della riunione peritale, preferibilmente previo assenso delle altre parti; il rinvio non potrà in ogni caso modificare la scansione temporale dei termini stabiliti *ab origine* dal giudice (ovvero i nuovi termini, nel caso di concessione di proroghe).

Alle riunioni peritali possono partecipare le parti in causa, i loro legali e i rispettivi C.T.P., la cui nomina dovrà essere depositata tramite deposito telematico nel fascicolo di causa e non oltre la data di inizio dei lavori peritali, salvo diversa indicazione del giudice (art. 201 cod. proc. civ.).

In sede di inizio delle operazioni peritali, così come nel corso delle successive riunioni peritali, il C.T.U. deve redigere regolare verbale, nel quale dà atto della presenza dei soggetti intervenuti. Il verbale di avvio dei lavori peritali dovrà sempre essere redatto anche qualora nessuna delle parti del giudizio intervenga alla riunione. In questo caso il C.T.U. riferirà dell'assenza delle parti e trasmetterà, comunque, il verbale alle parti in causa (possibilmente a mezzo PEC o comunque con altre modalità che consentano la verifica della regolare ricezione della comunicazione). Le parti, infatti, si ritiene debbano sempre essere aggiornate all'esito delle riunioni peritali, anche se assenti ingiustificate.

Nel verbale di avvio delle operazioni peritali è consigliabile che il C.T.U. indichi gli estremi della procedura, tra cui:

- il Ruolo Generale e l'anno;
- il Tribunale e la sezione;
- il nominativo del giudice istruttore/collegio giudicante;
- le generalità del C.T.U., tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), il domicilio fisico (sede studio), l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il recapito telefonico;
- le generalità delle parti e dei legali nominati, tra cui i loro indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria e i recapiti telefonici;
- le generalità dei C.T.P., se nominati, tra cui i loro indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria e i recapiti telefonici.

Sempre nel verbale di avvio delle operazioni peritali è bene che il C.T.U. riporti il testo del/dei quesito/i assegnato/i e indichi, se preventivamente ed espressamente autorizzati dal giudice, la necessità di acquisizione di documenti, indicando alle parti il termine per la consegna degli stessi.

È altresì opportuno che il C.T.U. riporti a verbale la scansione temporale dei termini assegnati dal Giudice per la trasmissione della bozza alle parti, per la trasmissione delle note critiche al C.T.U. e per il deposito della relazione definitiva; a tali termini ovvero a quelli eventualmente concessi a seguito di apposita istanza di proroga il C.T.U. dovrà attenersi.

Inoltre è consigliabile che il C.T.U. dia atto, sempre in fase di avvio delle operazioni peritali, di avere acquisito, tramite l'accesso al fascicolo telematico, o ricevuto dalle parti la documentazione depositata in atti.

Nel corso delle riunioni peritali il C.T.U. dovrà verbalizzare tutto ciò che le parti intendono riportare e dovrà sempre concedere il diritto di replica a tutti gli intervenuti, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio.



A seguito della Pandemia da Covid-19 è diventato, peraltro, piuttosto frequente che le riunioni peritali siano organizzate mediante collegamento da remoto. Tale specifica modalità di svolgimento delle riunioni non richiede alcuna preventiva autorizzazione del Giudice in sede di giuramento ma si ritiene comunque opportuno valutare la possibilità farne esplicito richiamo già in sede di udienza di giuramento; è, in ogni caso, consigliabile che il C.T.U.:

- utilizzi piattaforme di video conferenza certificate;
- comunichi preventivamente il *link* di collegamento alle parti;
- verbalizzi la modalità di intervento dei partecipanti (ovvero se in presenza fisica o collegati da remoto).

In ogni caso, il C.T.U. dovrà sempre verificare l'identità dei soggetti presenti alle riunioni peritali, anche se tenute tramite collegamento da remoto.

L'esecuzione dell'incarico è personale e non può essere delegata a terzi. Tuttavia, il consulente può avvalersi nel corso delle operazioni peritali di collaboratori per l'espletamento di operazioni materiali, accessorie e strumentali. Inoltre il C.T.U. potrà formulare richiesta, già in fase di giuramento ovvero mediante una successiva istanza di autorizzazione al Giudice, di nomina di un coadiutore. Anche se il C.T.U. è coadiuvato e, in ogni caso, qualora assistito da collaboratori, è bene tenere a mente che l'obbligo di diligenza e perizia nell'espletamento del proprio incarico è sempre in carico al C.T.U. ed è presidiato non solo sotto il profilo della responsabilità disciplinare e civile, ma addirittura dal punto di vista penale nell'ipotesi in cui il C.T.U. incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti⁴.

Se le operazioni peritali dovranno proseguire in altra data, è consigliabile che la data della nuova riunione peritale sia, ove possibile, già indicata nel verbale in modo che tutti i presenti ne siano avvertiti. In tal caso non saranno necessarie altre comunicazioni alle parti presenti; per i non presenti, in ogni caso, si dovrà procedere alla formale comunicazione (preferibilmente a mezzo PEC). Nel caso, invece, in cui il C.T.U. decida di fissare una nuova riunione peritale solo dopo lo svolgimento della riunione di avvio delle operazioni peritali, della stessa dovrà fornire alle parti formale comunicazione, preferibilmente a mezzo PEC.

In tutti i casi in cui il C.T.U., per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti (come nel caso della comunicazione della fissazione di una nuova riunione peritale), i legittimi destinatari saranno sempre i legali delle parti costituite (art. 170, comma 1, cod. proc. civ.; cfr. Cass. 27.11.1979, n. 6223). La perizia non è quindi bene espletata se, per esempio, l'avviso di differimento o rinvio delle operazioni è inviato soltanto alla parte personalmente ovvero al C.T.P.

I verbali delle riunioni peritali dovranno essere firmati dal C.T.U. e dai presenti e inviati via posta elettronica (ordinaria e/o certificata) alle parti direttamente, se presenti, ai C.T.P., se nominati, e ai legali delle parti, ove presenti alle operazioni peritali.

⁴ Le responsabilità del C.T.U. nel processo civile saranno oggetto di un successivo *Paper* sempre predisposto dalla Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione.



4. IL VERBALE DI AVVIO DELLE OPERAZIONI PERITALI: *FAC SIMILE*

Nel seguito si riporta un *fac simile* del verbale di avvio delle operazioni peritali, utile per acquisire talune delle informazioni/dati principali da fornire in fase di inizio delle attività peritali.

Si precisa che il documento non esaurisce tutte le casistiche che, di volta in volta, il C.T.U. potrà trovarsi a dovere affrontare e, pertanto, dovrà essere adeguato in funzione dell'incarico conferito dal giudice e delle specifiche esigenze del C.T.U.



TRIBUNALE DI [Città]

Sezione Civile

Procedimento n. R.G. [•]

Giudice Istruttore: [Nome e Cognome]

[Riferimenti Parte attrice] vs [Riferimenti Parte convenuta]

Consulente Tecnico D'Ufficio: [Nome e Cognome]

VERBALE DI INIZIO OPERAZIONI PERITALI

In data [gg/mm/aaaa], presso [luogo in cui si svolgono le operazioni] (*oppure mediante collegamento da remoto, tramite il link [•]*), si è dato avvio alle operazioni peritali concernenti il procedimento n. R.G. [•] tra [riferimenti Parte attrice] e [riferimenti Parte convenuta], [come disposto nel verbale di udienza del •]. Sono a tale scopo presenti:

1. il Consulente Tecnico d'Ufficio: [Nome e Cognome, numero telefonico, indirizzo e-mail ordinaria, indirizzo PEC], nominato/a dal Giudice con ordinanza del [data] [e i suoi collaboratori, nome e cognome, numero telefonico, indirizzo e-mail ordinaria];
2. i Consulenti Tecnici di Parte (se nominati) (*oppure le parti*):
 - per la Parte attrice: [nome e cognome numero telefonico, indirizzo e-mail ordinaria, indirizzo PEC],
 - per la Parte convenuta: [nome e cognome numero telefonico, indirizzo e-mail ordinaria, indirizzo PEC];
3. i legali delle parti [se presenti]:
 - per la Parte attrice: [nome e cognome, indirizzo e-mail ordinaria, indirizzo PEC];
 - per la Parte convenuta: [nome e cognome, indirizzo e-mail ordinaria, indirizzo PEC].

(*Se la data di avvio delle operazioni peritali non è stata fissata in udienza: Il C.T.U. dichiara di aver avvisato le parti in data [gg/mm/aaaa], mediante [PEC, raccomandata A/R, etc.] della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, come da documentazione che si allega al verbale.*)

Si dà dunque lettura del/i quesito/i come di seguito trascritto/i:

(*Riportare integralmente i quesiti assegnati dal Giudice*)

Il C.T.U. dà atto di avere acquisito dal fascicolo del procedimento [*oppure di avere ricevuto dalle parti*] la documentazione in atti e riporta il calendario del processo dettato dal Giudice con ordinanza del [gg/mm/aaaa] come di seguito riepilogato:

- termine fino al [gg/mm/aaaa] per l'invio alle parti della bozza della consulenza tecnica d'ufficio;
- termine fino al [gg/mm/aaaa] per la trasmissione al C.T.U. delle osservazioni delle parti alla bozza della consulenza tecnica d'ufficio;
- termine fino al [gg/mm/aaaa] per il deposito della relazione finale.

Le parti dichiarano poi quanto segue:

(*Riportare le dichiarazioni delle parti*)

Il C.T.U., in accordo con le parti, concede loro:

- termine fino al [gg/mm/aaaa] per l'invio al C.T.U. di una memoria tecnica in ordine al/ai quesito/i (*oppure indicare specifico aspetto di approfondimento richiesto dal C.T.U.*);
- termine fino al [gg/mm/aaaa] per l'invio al C.T.U. da parte dei C.T.P. (se nominati) di una memoria tecnica di replica in ordine alla memoria tecnica depositata dalla controparte nel termine *sub 1*.

Ricevute le memorie tecniche da ciascuna delle parti, C.T.U. provvedere allo scambio delle stesse nel termine fissato per il loro deposito [*oppure entro il giorno successivo al loro deposito*].

Il presente verbale di inizio operazioni viene letto, approvato dalle parti presenti e dai rispettivi Consulenti Tecnici di Parte e sottoscritto come segue.

[Luogo, data]

[Firme di tutte i presenti]



5. CONCLUSIONI

Nell'ambito dei contenziosi civili, anche a seguito delle disposizioni normative introdotte con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio, nel suo ruolo di "ausiliario" del giudice, consente di fornire quel **sapere specialistico** ritenuto necessario per la risoluzione di problematiche di natura tecnica.

In tale contesto il **Dottore Commercialista** rientra tra le **principali** e più **appropriate** figure in grado di fornire al giudice specifiche e dettagliate conoscenze in ambito fiscale, contabile, societario, fallimentare e del lavoro, a seconda della fattispecie concreta che, di volta in volta, si configura.

Con il *Paper* n. 3 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si pone l'obiettivo di **descrivere**, anche sulla base dell'esperienza maturata sul campo, gli **elementi fondamentali** per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo a:

- il tentativo di mediazione;
- le operazioni peritali;
- il verbale di avvio delle operazioni peritali.

Al *Paper* n. 3 seguiranno ulteriori elaborati, predisposti sempre a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione, indirizzati a fornire, di volta in volta, elementi utili per meglio inquadrare le principali disposizioni normative e professionali allo stato vigenti in relazione al ruolo del C.T.U. nell'ambito del processo civile.